



***CI SI SPOSA E CI SI  
RISPOSA, CI SI SPOSA  
IN ITALIA, OPPURE,  
ALL'ESTERO, IN UNO  
STATO DELL'UNIONE  
EUROPEA, NULLA  
TOGLIE CHE CIÒ  
AVVENGA, INVECE, IN  
UNO STATO ALTRO E  
DIVERSO DA QUELLI  
DELL'UNIONE  
EUROPEA;***

***E, QUANTO ALLE  
NAZIONALITÀ DEI  
PARTNER NELLE  
COPPIE CHE SI AMANO***



***E CHE DECIDANO DI  
CONVOGLIARE A  
NOZZE?!***

***E PER QUELLE COPPIE  
CHE, INVECE, PUR  
AMANDOSI, NON  
VOGLIANO SPOSARSI,  
MA, MAGARI  
SOLTANTO  
REGOLAMENTARE E,  
MAGARI SOLO IN  
PARTE, ?!***

***TANTE SONO LE  
DIVERSE  
NAZIONALITÀ, TANTE E  
DIVERSE SONO LE***



***POSSIBILI  
COMBINAZIONI.  
TANTE SONO LE  
POSSIBILI SCELTE AL  
RIGUARDO ANCHE PER  
IL TIPO DI  
REGOLAMENTAZIONE  
DELLA RELAZIONE DI  
COPPIA.***

***ED IN QUESTO  
CONTESTO, SEMPRE  
PIÙ SENZA CONFINI  
TERRITORIALI, PER I  
FIGLI?!***

***CI SARANNO,***



**INEVITABILMENTE,  
FIGLI NATI DA COPPIE  
SPOSATE, CI SARANNO  
FIGLI NATI DA COPPIE  
NON SPOSATE,  
QUEST'ULTIME  
MAGARI  
REGOLAMENTATE IN  
ALTRO MODO. CI  
SARANNO PURE FIGLI  
NATI DA RELAZIONI  
OCCASIONALI,  
RELAZIONI NON  
STABILI.**

**E SE, PER IL  
MATRIMONIO, COSÌ,**



**COME PER OGNI  
ALTRO TIPO DI  
REGOLAMENTAZIONE  
DELLA RELAZIONE DI  
COPPIA (SEMPRE CHE  
LA COPPIA STABILE CI  
SIA MAI STATA!),  
DOVESSE ACCADERE  
CHE SI VOGLIA  
ALMENO ATTENUARE I  
VINCOLI DI COPPIA  
GIÀ REGOLAMENTATI,  
OPPURE,  
ADDIRITTURA,  
INTERROMPERE GLI  
STESSI, SE, QUANDO E  
NEL "QUANTUM DI**



***VINCOLI" (non si può  
sopprassedere, infatti, per  
questo il virgolettato,  
rispetto il fatto che, salvo  
casi eccezionali, per certi  
ordinamenti il  
matrimonio sia a  
tutt'oggi, anno 2024,  
indissolubile;  
l'ordinamento della  
Chiesa Cattolica, infatti,  
rimane al riguardo  
sostanzialmente fermo  
nell'indissolubilità del  
matrimonio contratto  
anche secondo il rito  
della Santa Romana***



***Chiesa Cattolica)?!  
MA, "LE RELAZIONI  
SOCIALI",  
SPECIALLYMENTE A  
LIVELLO PLANETARIO,  
NON SONO MICA  
TUTTE ASSURGIBILI  
ALLE RELAZIONI  
SENTIMENTALI!  
ANCHE SE LA MOLE DI  
QUESTIONI  
GIURIDICHE CHE NE  
POSSA CONSEGUIRE  
DALLE RELAZIONI DI  
COPPIA È SENZ'ALTRO  
IMPORTANTE.***



***NELL'AMBITO DEGLI  
"AFFARI", SEMPRE  
NELL'UNICA OTTICA  
"OGGI, COME IERI"  
CONTEMPLABILE,  
OVVERO: NESSUN  
IMPEDIMENTO  
DETTATO DAI CONFINI  
TERRITORIALI DEGLI  
STATI DOVREBBE MAI  
ESISTERE NEL  
"MONDO DEGLI  
AFFARI"!***

***ED, IN BUONA  
SOSTANZA, È COSÌ.  
PURTROPPO, È***



***VERISSIMO PURE CHE  
ESISTANO  
PROBLEMATICHE  
GRAVISSIME NELLE  
RELAZIONI TRA STATI,  
RISPETTO LE QUALI  
L'AUSPICIO NON  
POSSA CHE RIMANERE  
SEMPRE QUELLO CHE  
IL TUTTO SI RISOLVA  
PRESTO CON  
L'APPLICAZIONE DI  
STRUMENTI PROPRI  
DEL DIRITTO  
INTERNAZIONALE  
PUBBLICO E  
NELL'UNICA***



**DIREZIONE  
ACCETTABILE, PERCHÈ  
GIUSTA, OVVERO, LA  
PACE E "LA  
CORDIALITÀ" NEI  
RAPPORTI TRA STATI.  
A QUEST'ULTIMO  
RIGUARDO, INFATTI, È  
INNEGABILE CHE, IN  
CERTÈ AREE  
TERRITORIALI DEL  
PIANETA, SE NON  
ESISTANO PRECISE  
LIMITAZIONI IMPOSTE  
DAI LORO GOVERNI  
ALLA LIBERTÀ  
ECONOMICA E DEGLI**



**"SCAMBI" CON  
CITTADINI DI ALTRI  
STATI RISPETTO IL  
LORO, RISULTI,  
COMUNQUE, PER  
DIVERSI MOTIVI ASSAI  
RISCHIOSO  
INTRATTENERE  
ANCHE DEI "NORMALI  
RAPPORTI D'AFFARI"  
CON "SOGGETTI"  
ESCLUSIVAMENTE DI  
QUELLE AREE  
TERRITORIALI,  
PERCHÉ TROPPO  
PERICOLOSE.**



**A QUESTO PUNTO DI  
QUESTA SEDE,  
NECESSARIAMENTE VA  
CHIUSA LA PARENTESI  
DELLA GRAVITÀ DELLA  
SITUAZIONE,  
SICURAMENTE  
INTERNA AL LORO  
TERRITORIO, IN CUI  
VERSANO CERTI STATI.**

**VOLENDO  
"DIPINGERE"  
NELL'IMMEDIATEZZA  
L'IMPORTANZA DEL  
"MONDO DEGLI  
AFFARI" A LIVELLO**



***PLANETARIO, BASTI  
PENSARE AGLI  
IMMOBILI ESISTENTI  
NEL MONDO ED A  
QUELLI CHE STANNO  
PER ERIGERSI,  
QUINDI, A TUTTI I  
DIRITTI REALI LEGATI  
A QUEGLI IMMOBILI.***

***E, PER LE PRODUZIONI  
DELL'INDUSTRIA  
MANIFATTURIERA, IN  
TALE SEDE NELLA  
DIMENSIONE PIÙ  
INGLOBANTE  
POSSIBILE DI***



***TIPOLOGIE, QUANTE  
SEDI NEL MONDO DI  
UNA MEDESIMA  
ATTIVITÀ  
PRODUTTIVA. ED,  
OVVIAMENTE LE  
BANCHE!***

***PER TUTTO QUANTO  
IN QUESTA SEDE NON  
SI POTEVA,  
PURTROPPO, CHE,  
SOLTANTO  
ACCENNARE (tra l'altro,  
una parentesi si è dovuta  
aprire alla questione di  
rapporti tragici tra certi***



*Stati, questione questa  
che non poteva non farci  
"strizzare l'occhio"  
all'auspicio che si  
utilizzino tutti gli  
strumenti contemplati  
dal Diritto*

*Internazionale Pubblico  
per risolvere quella  
tragicità di rapporti che  
costa, soprattutto, la  
perdita di vite umane),  
quindi, fatta eccezione  
per ciò di cui si è dovuto  
accennare in merito alla  
tragicità dei rapporti tra  
certi Stati; NON ESISTE*



***GIURISTA CHE NELLO  
SVOLGIMENTO DELLA  
PROPRIA ATTIVITÀ  
PROFESSIONALE NON  
SIA IMPEGNATO CON  
CASI LA CUI  
NORMATIVA  
APPLICABILE DEBBA  
ESSERE "SENZ'ALTRO  
QUELLA CHE VIENE  
DETTATA  
IMMEDIATAMENTE  
CON L'APPLICAZIONE  
DEI MECCANISMI  
CONTEMPLATI" DAL  
DIRITTO  
INTERNAZIONALE***



# ***PRIVATO.***

***QUANTO AL DIRITTO  
INTERNAZIONALE  
PRIVATO, IL NOSTRO  
ORDINAMENTO  
GIURIDICO ITALIANO  
HA EMANATO AL  
RIGUARDO TUTTO UN  
CORPO DI NORME  
APPLICABILI E  
CONTENUTO NELLA  
LEGGE N. 218 DEL 31  
MAGGIO DEL 1995. C'È  
DA SOTTOLINEARE  
COME IL FATTO  
STESSO CHE GIÀ***



***QUESTA STESSA LEGGE  
RIMANDI  
PUNTUALMENTE  
ANCHE AD ALTRA  
NORMATIVA DEL  
NOSTRO  
ORDINAMENTO PER  
DISCIPLINARE CASI DI  
DIRITTO  
INTERNAZIONALE  
PRIVATO, A MAGGIOR  
RAGIONE FA  
RISULTARE DIFFICILE  
POTER DEFINIRE LA  
STESSA LEGGE N. 218  
DEL 31 MAGGIO DEL  
1995 LA SOLA LEGGE DI***



***DIRITTO  
INTERNAZIONALE  
PRIVATO IN ITALIA.  
PERTANTO, NON PUÒ  
NON DIRSI CHE, AD  
OGNI MODO, NON  
TUTTE LE NORME DI  
DIRITTO  
INTERNAZIONALE IN  
ITALIA SI TROVINO  
NELLA LEGGE N. 218  
DEL 31 MAGGIO 1995.***



*Con sempre viva  
cordialità,  
Dott Rosario Di Luca*

*DLR*

